

Delibera n. 495

Roma, 31 maggio 2024

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Cons. Roberto Alesse, che lo presiede, e dei componenti del Comitato, Dott.ssa Cinzia Bricca e Cons. Guido Carpani;

presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, Dott. Giovanni Ciuffarella, e il componente Dott. Pietro Bracco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo e di istituzione dell’Agenzia delle dogane (d’ora in avanti decreto istitutivo);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di revisione della spesa pubblica e di istituzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l’articolo 1, comma 93, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha previsto la possibilità di “*istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali*”;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;

VISTO l’appunto protocollo n. 3292/RI dell’11 marzo 2024, con il quale la *Direzione Organizzazione e Digital Transformation* ha presentato il progetto di riforma della Struttura territoriale dell’Agenzia, prevedendo anche di attuare, nel prossimo triennio, una ulteriore riduzione di 10 unità di livello dirigenziale da destinare all’attivazione di nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, in attuazione del citato articolo 1, comma 93, lettera a), della legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO che, con il medesimo appunto, è stata segnalata, tra l’altro, la necessità di adottare un “*atto di parziale sospensione di alcuni effetti giuridici del nuovo Regolamento di*

Amministrazione per tutta la durata tecnicamente necessaria” in relazione agli “interventi di adeguamento tecnologico delle procedure informatiche in dotazione all’Agenzia al nuovo assetto organizzativo”;

CONSIDERATO che, in relazione al medesimo progetto di riforma, è necessario prevedere ulteriori aggiornamenti del Regolamento di amministrazione riguardanti il numero delle posizioni corrispondenti agli incarichi cosiddetti per *progetti o di studio e ricerca*, la configurazione delle Direzioni territoriali quali esclusive posizioni dirigenziali di livello generale, nonché le disposizioni sulle assenze temporanee di direttori e dirigenti;

CONSIDERATA, inoltre, l’opportunità di apportare alcune modifiche terminologiche alle denominazioni utilizzate nel medesimo Regolamento per due Direzioni della Struttura centrale e una Direzione territoriale;

VISTA la nota protocollo n. 12368/RI del 24 maggio 2024, con la quale la *Direzione Personale* ha posto all’attenzione della *Direzione Organizzazione e Digital Transformation* la proposta di modifica della dotazione organica del personale delle Aree dell’Agenzia, fornendo rassicurazioni circa il rispetto del potenziale limite finanziario massimo e la neutralità finanziaria della rimodulazione;

VISTO l’appunto protocollo n. 12383/RI del 26 maggio 2024, con il quale la *Direzione Organizzazione e Digital Transformation* ha valutato la coerenza e sostenibilità della proposta formulata dalla *Direzione Personale* di modifica della dotazione organica del personale delle Aree dell’Agenzia, che risulta compatibile con le esigenze prospettive dell’Amministrazione, in considerazione dell’elevato livello di tecnicità delle attività svolte, dell’alto grado di innovazione tecnologica, della complessità del quadro normativo e della diretta connessione con un contesto sovranazionale, ovvero se il numero di personale non dirigenziale proposto all’articolo 10, comma 1, lettera c), del nuovo Regolamento di amministrazione sia congruente con le effettive esigenze dell’Amministrazione in termini di *“progettazione e sviluppo del modello organizzativo dell’Agenzia”* per *“l’ottimizzazione e il miglioramento dei processi di lavoro”*.

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO) per il triennio 2024/2026 – adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 487 del 31 gennaio 2024 – nell’ambito del quale, alla sezione relativa al Piano triennale dei fabbisogni del personale, è stato previsto che, già dal 2024, l’Agenzia avvii un percorso di cosiddetta *“apicalizzazione”* della dotazione organica dell’Area dei funzionari, nell’ottica di disporre di personale sempre più professionalizzato e rispondente alle esigenze operative;

VISTO l’articolo 10, comma 1, lett. c), del Regolamento di amministrazione, che determina in 12.580 unità la dotazione organica del personale delle Aree;

VISTA la determinazione direttoriale protocollo n. 25020/R1 del 27 ottobre 2016, con la quale è stata ripartita la dotazione organica come sopra determinata tra le Aree funzionali in 6.990 unità di *Terza Area* (oggi *Area dei funzionari*), 5.380 unità di *Seconda Area* (oggi *Area degli assistenti*) e 210 unità di *Prima Area* (oggi *Area degli operatori*);

CONSIDERATO che, in relazione ai dati messi a disposizione dalla *Direzione Personale*, la dotazione organica del personale delle Aree come sopra ripartita corrisponde a un potenziale

limite finanziario massimo di € 423.848.648,12 al lordo degli oneri riflessi, importo questo calcolato in relazione al valore dello stipendio tabellare di ciascuna Area derivante dal CCNL del comparto Funzioni centrali 2019-2021, sommato all'indennità di vacanza contrattuale aggiornata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

CONSIDERATA la necessità di avviare il percorso di “*apicalizzazione*” della dotazione organica del personale delle Aree volto a rafforzare l'*Area dei funzionari*, che, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del citato CCNL del comparto Funzioni centrali, riguarda i lavoratori “*strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative*”;

CONSIDERATO che, tenuto conto degli effettivi presenti in ciascuna Area, con la riduzione di 1.152 unità nell'*Area degli assistenti* e di 168 unità nell'*Area degli operatori*, è possibile conseguire un aumento di 1.080 unità nell'*Area dei funzionari*, che andrebbero a rappresentare il 65 per cento della dotazione complessiva;

CONSIDERATO che, in relazione ai dati messi a disposizione dalla *Direzione Personale*, la medesima Direzione rappresenta che l'incremento indicato rispetta il vincolo della neutralità finanziaria prescritto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, quindi, del potenziale limite finanziario massimo che passa così da € 423.848.648,12 a € 423.847.235,23 comportando un decremento pari ad € 1.412,89;

CONSIDERATO che, in ragione del maggior costo unitario del personale dell'*Area dei funzionari*, l'“*apicalizzazione*” indicata comporta una rideterminazione in riduzione della dotazione organica complessiva del personale delle Aree, che passa così da 12.580 unità a 12.340 unità comportando un decremento di 240 unità di personale;

CONSIDERATO, quindi, che occorre modificare l'articolo 10, comma 1, lett. c), del Regolamento di amministrazione con specifico riferimento al numero corrispondente alla dotazione del personale non dirigenziale;

VISTE le osservazioni formulate dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, di cui alla delibera n. 488 adottata dal Comitato di Gestione in data 3 maggio 2023;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), dello Statuto, il quale dispone che il Comitato di gestione delibera, tra l'altro, i regolamenti dell'Agenzia;

su proposta del Direttore dell'Agenzia,

DELIBERA

1. In relazione al progetto di riforma della Struttura territoriale dell’Agenzia, il Regolamento di amministrazione è modificato come di seguito indicato:

- ✓ con riferimento all’articolo 1, intitolato “Struttura organizzativa”,
 - il comma 1 è riformulato come di seguito indicato: “L’Agenzia si articola in Direzione Generale, in Strutture di vertice dirigenziali di livello generale, centrali e territoriali – denominate Direzioni, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento anche operativo e controllo – e in Uffici locali ADM con funzioni operative.”;
 - il comma 3 è soppresso;
 - il comma 4 è rinumerato in comma 3 e, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: “Alle dirette dipendenze degli Uffici dirigenziali di livello generale e delle Direzioni può essere prevista una unità organizzativa senza poteri di rappresentanza all’esterno, denominata di supporto, e coordinata da un funzionario.”;
 - il comma 5 è rinumerato in comma 4 ed è sostituito dal seguente: “Gli Uffici di livello dirigenziale non generale possono essere articolati in Aree e gli Uffici locali ADM anche in Aree territoriali, Distaccamenti locali, Reparti territoriali e Reparti locali. Le Aree sono dirette da un “Capo Area”, le Aree territoriali da un “Capo Area territoriale”, i Distaccamenti locali da un “Capo Distaccamento locale”, i Reparti territoriali da un “Capo Reparto territoriale” e i Reparti locali da un “Capo Reparto locale”. I Capi Area, i Capi Area territoriale e i Capi Distaccamento locale sono, in base alle caratteristiche quali-quantitative dell’articolazione medesima, funzionari, titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’articolo 15 del presente Regolamento o di Posizione Organizzativa ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di riferimento; i Capi Reparto territoriale e i Capi Reparto locale sono funzionari.”;
 - il comma 6 è rinumerato in comma 5 ed è sostituito dal seguente: “Le Aree, le Aree territoriali e i Distaccamenti locali possono essere articolati in Sezioni rette da un funzionario, denominato “Capo Sezione”. Nel caso in cui la Sezione non abbia rappresentanza all’esterno dell’Agenzia, e alla medesima non sia assegnato alcun funzionario, le funzioni di “Capo Sezione” possono essere attribuite ad un assistente.”;
 - i commi 7 e 8 sono rinumerati in comma 6 e 7 e, negli stessi commi, la locuzione “Uffici locali” è sostituita da “Uffici locali ADM”;
- ✓ con riferimento all’articolo 2, intitolato “Direzione Generale”, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Oltre ai dirigenti di livello generale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del presente regolamento, è istituita una posizione dirigenziale di livello generale per l’attribuzione, da parte del Direttore dell’Agenzia, di progetti o incarichi specifici di studio, di ricerca e di consulenza connessi ad iniziative strategiche e/o operative. L’incarico in argomento rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

- ✓ con riferimento all'articolo 3, intitolato “*Direzioni centrali*”, al comma 1, le denominazioni presenti alle lett. g) e h) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “*Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale*” e “*Direzione del Personale*”;
- ✓ con riferimento all'articolo 4, intitolato “*Direzioni territoriali*”,
 - il comma 1 è sostituito dal seguente: “*In conformità agli atti di indirizzo e di coordinamento del Direttore dell’Agenzia, a livello territoriale operano le seguenti Direzioni territoriali:*
 - a) *la Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, con sede a Bologna;*
 - b) *la Direzione territoriale Lazio e Abruzzo, con sede a Roma;*
 - c) *la Direzione territoriale Liguria, con sede a Genova;*
 - d) *la Direzione territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, con sede a Torino;*
 - e) *la Direzione territoriale Puglia, Molise e Basilicata, con sede a Bari;*
 - f) *la Direzione territoriale Toscana e Umbria, con sede a Firenze;*
 - g) *la Direzione territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;*
 - h) *la Direzione territoriale Lombardia, con sede a Milano;*
 - i) *la Direzione territoriale Campania, con sede a Napoli;*
 - j) *la Direzione territoriale Calabria, con sede a Gioia Tauro;*
 - k) *la Direzione territoriale Sicilia, con sede a Palermo;*
 - l) *la Direzione territoriale Sardegna, con sede a Cagliari;*
 - m) *la Direzione territoriale Trentino-Alto Adige, con sede a Bolzano.*”;
 - al comma 3, la locuzione “*Uffici locali*” è sostituita da “*Uffici locali ADM*” ed è poi inserito il seguente ulteriore capoverso: “*Esercitano, altresì, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, compiti di gestione amministrativa attiva, anche a valenza esterna, relativa a provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati individuati specificatamente dalla legge e dai regolamenti ovvero le altre attività operative di speciale rilevanza o di particolare complessità in materia di accise, dogane e giochi, individuate con atti di carattere generale adottati dal Direttore dell’Agenzia.*”;
 - al comma 4, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: “*I Direttori territoriali competenti per territorio, sentita la Direzione Amministrazione e Finanza, definiscono le sedi di servizio degli Uffici di livello non generale delle Direzioni territoriali e degli Uffici locali ADM, di cui all’articolo 5, individuando i plessi logistici dei medesimi.*”;
 - il comma 5 è sostituito dal seguente: “*In ogni Direzione territoriale è istituita una “Struttura tecnica” di livello dirigenziale non generale. Il Responsabile della “Struttura tecnica” cura, nell’ambito delle competenze proprie della Direzione territoriale, le attività individuate con determinazione del Direttore dell’Agenzia, quelle conferite o delegate dal Direttore territoriale con determinazione da adottarsi previo parere della Direzione centrale competente in materia di organizzazione, assolve la funzione di responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 per tutti i provvedimenti adottati dal Direttore territoriale in materia di accise, dogane e giochi e svolge, altresì, le funzioni proprie dell’articolazione dirigenziale di livello non generale direttamente condotta in responsabilità, adottando gli atti specificatamente previsti con autonoma responsabilità. Nelle Direzioni territoriali ove, ai sensi del comma 1, è previsto uno sviluppo territoriale di natura interregionale, il Responsabile della “Struttura tecnica” assolve anche alle funzioni di “Direttore territoriale aggiunto”. Il Direttore territoriale aggiunto presta la propria attività di servizio nelle sedi della propria Direzione territoriale e assolve alle funzioni vicariali in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo del Direttore territoriale e assolve alle funzioni vicariali in caso di assenza*



- dal servizio o di impedimento temporaneo del Direttore territoriale. I provvedimenti adottati dal Responsabile della "Struttura tecnica", anche nel caso in cui assolva alle funzioni di Direttore territoriale aggiunto, sono soggetti alle impugnazioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legge al Direttore territoriale competente.";*
- dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 6: *"L'assunzione delle funzioni di Direttore territoriale aggiunto non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";*
 - dopo il comma 6, è inserito il comma 7, che, fatta eccezione per la nuova denominazione della Direzione territoriale, corrisponde al secondo capoverso del vigente comma 5 e recita quanto segue: *"Per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, le attività della Direzione territoriale Trentino-Alto Adige relative all'amministrazione e alla gestione delle risorse possono essere svolte con la collaborazione di altra Direzione territoriale.";* nonché, sempre al medesimo comma, è inserito il seguente ulteriore capoverso: *"La collaborazione, ove attivata, deve essere comunicata alla Direzione competente in materia di organizzazione e alle Direzioni centrali competenti per il tipo di attività.";*
- ✓ con riferimento all'articolo 5, intitolato "Uffici locali ADM",
- al comma 1, la locuzione "Uffici ADM" è sostituita da "Uffici locali ADM";
 - al comma 2, la locuzione "Uffici ADM" è sostituita da "Uffici locali ADM" e, sempre al medesimo comma, dopo l'espressione *"Il numero, la dimensione, la competenza territoriale degli Uffici locali ADM, nonché l'individuazione delle relative attività prevalenti nell'ambito dei settori di competenza dell'Agenzia,"* è inserita la locuzione *"ovvero delle relative attività a presidio del territorio e dei confini doganali attribuite all'Agenzia da norme primarie,"* e l'ultimo capoverso è soppresso;
 - il comma 3 è sostituito dal seguente: *"Gli Uffici locali ADM assicurano sul territorio di competenza: a) la gestione dei servizi doganali, delle accise e del gioco legale nel rispetto della normativa tributaria ed extratributaria;
b) l'adozione di ogni controllo utile al contrasto dell'evasione tributaria, al mancato introito delle entrate extratributarie e agli illeciti nelle materie di competenza dell'Agenzia;
c) l'adozione, in ambito doganale, di tutte le misure connesse agli scambi internazionali;
d) l'accertamento e la riscossione delle imposte gravanti sui prodotti soggetti ad accisa e la vigilanza e il controllo sulla produzione, detenzione e circolazione degli stessi;
e) il controllo delle concessioni e dei punti di raccolta del gioco, delle concessioni e delle autorizzazioni alla vendita dei tabacchi lavorati, degli altri prodotti da fumo e dei liquidi da inalazione. Il controllo dell'adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali da parte dei soggetti vigilati e degli altri operatori del comparto;
f) l'amministrazione dei tributi - relativi alle competenze di cui al punto a) - assicurando, in particolare, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, il recupero delle somme dovute e non versate, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni, la gestione del contenzioso se non di diretta competenza delle Strutture centrali o territoriali;
g) l'assistenza agli utenti, assicurando l'efficiente attività delle relazioni con il pubblico e assicurando la possibilità di accesso per la presentazione delle istanze relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati anche di competenza della Direzione territoriale.";*

- il comma 4 è sostituito dal seguente: *“L’attivazione e l’articolazione degli Uffici locali ADM nonché le modalità di svolgimento delle funzioni operative indicate nel presente articolo sono determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, su proposta della Struttura centrale competente in materia di organizzazione, sentito il Direttore della Direzione territoriale di competenza, ferme restando le previsioni dell’articolo 1 in tema di organizzazione degli Uffici locali ADM.”*;
- dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5: *“Le Aree territoriali e i Reparti territoriali previsti dal comma 5 dell’articolo 1 svolgono le proprie attività di servizio nel settore doganale, delle accise e del gioco pubblico e nel rispetto di una competenza per ambito territoriale. I Distaccamenti locali e i Reparti locali svolgono le proprie attività di servizio in uno o più settori dell’Agenzia nel rispetto di una competenza per funzione.”*;
- ✓ con riferimento all’articolo 6, intitolato *“Attività di controllo interno”*, al comma 2, la locuzione *“Uffici locali”* è sostituita da *“Uffici locali ADM”*;
- ✓ con riferimento all’articolo 10, intitolato *“Dotazioni organiche del personale”*, al comma 1, lett. b), dopo la locuzione *“dirigenti non generali”*, in luogo del numero 242 è inserito il numero *“200”* e alla successiva lett. c), dopo la locuzione *“non dirigenti”*, in luogo del numero 12.580 è inserito il numero *“12.340”*, ed è soppressa l’espressione *“di cui 218 Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità - Posizioni Organizzative di Alta Professionalità - Posizioni Organizzative di Particolare Specializzazione”*;
- ✓ con riferimento all’articolo 13, intitolato *“Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale”*,
 - al comma 4, primo capoverso, dopo la locuzione *“In caso di assenza fino a un mese, il dirigente”* è inserita la seguente *“con incarico dirigenziale di livello generale di Direzione Generale e di Struttura di vertice centrale”* e, sempre al medesimo comma, al secondo capoverso, dopo la locuzione *“In caso di assenza”* è inserita la seguente *“fino a un mese, il dirigente con incarico dirigenziale di livello generale di Struttura di vertice territoriale a competenza interregionale è sostituito, di regola, dal dirigente della “Struttura tecnica” di livello dirigenziale non generale prevista dall’articolo 4, comma 5, del presente regolamento, ovvero da altro dirigente di livello generale individuato dal Direttore dell’Agenzia. In caso di assenza fino a un mese, il dirigente con incarico dirigenziale di livello generale di Struttura di vertice territoriale a competenza regionale è sostituito dal dirigente di livello non generale preventivamente designato ovvero da altro dirigente di livello generale individuato dal Direttore dell’Agenzia.”*, nonché, ancora al medesimo comma, all’ultimo capoverso, prima della locuzione *“protratta per oltre un mese ...”* è inserita la seguente *“In caso di assenza del dirigente di livello generale”*;
 - al comma 5, la locuzione *“dirigente di prima fascia”* è sostituita con *“dirigente di livello generale”*;
- ✓ con riferimento all’articolo 15, intitolato *“Posizioni organizzative (articolo 1, comma 93, L. 205/2017)”*, ai commi 6 e 8, l’espressione *“Con atto del Direttore dell’Agenzia”* è sostituita da *“Con atto del Direttore del Personale dell’Agenzia”*.

2. Il Comitato dà mandato al Direttore dell’Agenzia di stabilire la decorrenza delle modifiche organizzative sopra elencate anche in relazione alla tempistica necessaria per l’adeguamento tecnologico delle procedure informatiche al nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia e, ove

previsto, a un eventuale periodo di sperimentazione.

3. La presente delibera è trasmessa, per l'approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto dettato dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

I COMPONENTI

Dott.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa apposta sull'originale

Cons. Guido Carpani

Firma autografa apposta sull'originale

IL PRESIDENTE

Cons. Roberto Alesse

Firma autografa apposta sull'originale